

**Verbale di accordo
di armonizzazione CCNL**

da

CCNL Industria Metalmeccanica

a

CCNL Terziario

In data 16 dicembre 2022 alle ore 15,00 presso l'API di Torino, Via Pianezza n° 123 si sono incontrati:

La Società BOSMAL Italia S.R.L. (P.I. 10917750019) (di seguito "Bosmal") rappresentata dal Dott. Dario Nicotra, direttore con procura speciale, con sede in Via Alta,24 – Poirino (To) assistita dal servizio sindacale dell'API di Torino, nella persona del Dott.sa Sandra Devecchi

e

la Fisascat-Cisl nelle persone dei Sig.ri Marilena Rocco e Matteo Rossi, in rappresentanza di tutti i lavoratori;

Premesso che:

- i. In data 7 Novembre 2022, BOSMAL srl ha comunicato a tutte le maestranze la necessità di sostituire l'applicazione del CCNL Industria Metalmeccanica - Federmeccanica con il CCNL del Terziario - Commercio;
 - ii. Al momento BOSMAL applica il CCNL "Industria Metalmeccanica e della installazione Impianti" Federmeccanica/Fim-CISL-Fiom/Cgil-Uilm/Uil di seguito "CCNL Industria Metalmeccanica" del 5 febbraio 2022;
- Considerato che:**
- iii. BOSMAL srl, presenta quale attività prevalente la "FORNITURA DI SERVIZI RIVOLTI ALLE AZIENDE CHE COSTRUISCONO VEICOLI TERRESTRI", identificato con il codice ATECO 72.20.1, offrendo i servizi di COLLAUDO principalmente per imprese settore automotive e risulta inquadrata all'INPS nel settore del terziario;
 - iv. BOSMAL srl, ad oggi, impiega un numero totale di n. 10 lavoratori di cui: n. 1 impiegato amministrativo, n. 2 impiegati tecnici e n. 6 operai (n. 1 manutentore meccanico e n. 5 driver) e n. 1 apprendista;
 - v. Dopo un'attenta analisi degli istituti contrattuali specifici al settore di attività dell'azienda e a seguito di una riflessione condivisa con la FISCASCAT- Cisl nell'ambito degli incontri intervenuti tra le parti negli ultimi mesi, BOSMAL Srl, ha ritenuto più adeguato alla propria realtà aziendale, l'applicazione del CCNL "Terziario- Commercio";
 - vi. Nell'ambito delle relazioni sindacali intraprese tra le Parti, verrà valutata l'introduzione di una "contrattazione di secondo livello" ;



- vii. Al fine di uniformare i trattamenti normativi e retributivi dei dipendenti in azienda, come già precisato al punto i) nel mese di Dicembre 2022 è stato comunicato dall'azienda ai lavoratori cui veniva applicato il CCNL "Industria Metalmeccanica", la volontà di BOSMAL s.r.l., di procedere ad una variazione unilaterale del CCNL, con decorrenza dal 01/01/2023, volta ad applicare alla totalità dei dipendenti in forza il CCNL "Terziario- Commercio";
- viii. A tutti i lavoratori coinvolti nella variazione del CCNL, viene garantita, ai sensi dell'art. 2103 del CC che garantisce il C.D. "principio di irriducibilità della retribuzione", la corrispondenza tra la RAL spettante il giorno antecedente la variazione del CCNL e quella spettante a seguito della variazione dello stesso.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

Art. 1 Valore delle premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 Conversione del Livello di inquadramento dal "CCNL Metalmeccanico" al CCNL "Terziario-Commercio" – Nuovo Inquadramento contrattuale – Aspetti retributivi.

Le parti prendono atto che, l'assegnazione dell'inquadramento e del livello, in riferimento al CCNL "Terziario-Commercio", per i lavoratori cui è stato applicato fino al 31/12/2022 il CCNL "Industria Metalmeccanica" viene effettuata tenendo conto dell'attuale livello di inquadramento, dei minimi tabellari e delle mansioni svolte, con l'utilizzo della tabella di confronto riportata qui di seguito.

BOSMAL ITALIA S.R.L. - Progetto cambio CCNL -			
LIVELLO ATTUALE CCNL FEDERMECCANICA	LIVELLO INQUADRAMENTO CCNL TERZIARIO	RETRIBUZIONE TABELLARE CCNL FEDERMECCANICA	RETRIBUZIONE TABELLARE CCNL TERZIARIO
B3	1°	2.400,22	2.248,08
B3	1°	2.400,22	2.248,08
C3	3°	1.869,64	1.793,12
C2	5°	1.745,75	1.511,02
B2	5°	2.149,95	1.511,02
C1	5°	1.709,60	1.511,02
D2	5°	1.673,45	1.511,02
D2	5°	1.673,45	1.511,02
D2	6° apprendista	1.673,45	1.407,94
D1	6°	1.509,07	1.407,94

Per quanto concerne la "quattordicesima mensilità" prevista dal CCNL "Terziario-Commercio", si conviene che verrà distribuita mensilmente su tredici mensilità con l'utilizzo della voce retributiva "quota 14°esima mens. Terziario". Eventuali conguagli verranno effettuati con la retribuzione del mese di giugno.

Si precisa che eventuali differenze di retribuzione minimale prevista dal CCNL "Industria Metalmeccanica" (composta dalla somma fra "Minimo", "Contingenza" ed "EDR") ed il livello nuovo assegnato, verrà compensato con l'utilizzo della voce retributiva "Acconti Futuri aumenti" (in breve "AFA")

Qualora si verificano nel futuro necessità di revisione dei livelli di inquadramento o variazioni retributive per aumenti contrattuali, l'azienda si riserva, per i lavoratori che presentino capienza di elementi di retribuzione assorbibili, quali "Superminimo Assorbibile" ed "Acconto Futuri Aumenti", di effettuare gli assorbimenti di tali elementi retributivi.

Per i lavoratori ai quali nell'anno 2022 è stato riconosciuto in applicazione di quanto previsto dall'art. 13 Titolo IV del CCNL "Industria Metalmeccanica" l'elemento perequativo questo verrà mantenuto, ed inserito in voce a parte "superminimo ind. non assorbibile".

Per quanto concerne gli scatti di anzianità maturati fino al 31-12-2022, il relativo importo verrà congelato nella sua consistenza economica alla succitata data e verrà erogato senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti. A decorrere dal 1-1-2023 i lavoratori matureranno i residui scatti - fermo restando che il numero massimo previsto comprenderà anche quelli già maturati - sulla base di quanto previsto dal CCNL Terziario-Commercio.

Art. 3 - Orario di Lavoro e Banca ore.

In materia di regolamentazione dell'orario di lavoro, le parti prendono atto che la variazione del CCNL da Metalmeccanico Industria a Terziario- Commercio comporterà per i lavoratori, a parità di RAL garantita come sopra precisato, una variazione derivante da diversa distribuzione delle ore ordinarie di lavoro.

A partire dal 01/01/2023, le regole dell'orario di lavoro seguiranno, per tutti i lavoratori in forza in azienda, la normativa definita dal CCNL "Terziario-Commercio" pertanto il "normale orario di lavoro" verrà distribuito sempre su 5 giornate, con turnazione dal Lunedì al Sabato.

Sarà cura della BOSMAL comunicare mensilmente le turnazioni settimanali (esempio: settimana 1- dal Lunedì al Venerdì - sett. 2 dal Martedì al Sabato con rotazione settimanale)

Banca delle ore e recuperi.

Le parti si danno atto della comune volontà di migliorare qualitativamente e quantitativamente il rapporto tra prestazione contrattualmente dovuta ed effettivamente resa, identificando nuove articolazioni degli orari e modalità di gestione "flessibile" delle prestazioni.

Si conviene pertanto, a titolo "sperimentale" per la durata prevedibile di un anno (12 mesi dal 1-1 al 31-12 rinnovabile tacitamente, se non disdettato) di utilizzare lo strumento della "banca delle ore" con recupero per far fronte alle frequenti esigenze aziendali di flessibilità della prestazione lavorativa settimanale.

In considerazione della particolare attività svolta da BOSMAL, e delle frequenti necessità di affrontare situazioni di interruzioni imprevista ed involontaria dell'attività lavorativa giornaliera, in particolare dei dipendenti con mansioni di "driver", per "cause di forza maggiore", quali a titolo esemplificativo e non esaustivo si indica il caso "fermo veicolo", la Bosmal provvederà tempestivamente a comunicare ai lavoratori interessati, l'interruzione dell'attività lavorativa e la immediata "messa in libertà".



Le ore di lavoro perse verranno inserite nella voce "banca delle ore a debito" e recuperate come prestazioni di lavoro aggiuntive, sulla base delle necessità aziendali, opportunamente comunicate agli interessati.

Il regime di flessibilità della prestazione di cui sopra, comporterà pertanto compensazioni di orario nei dodici mesi tali da lasciare invariato il "normale" orario di lavoro.

Per il primo anno "sperimentale" le compensazioni potranno realizzarsi entro i primi sei mesi dell'anno successivo (primo anno dal 1-1-23 al 31-12-2023 si potranno compensare, di massima, entro il 30 giugno anno 2024). Resta ferma la normale retribuzione del lavoratore per le 40 ore settimanali.

Per ogni ora di "recupero prestazione lavorativa" attingendo dalla "banca delle ore a debito" che venga effettuata oltre la 40esima ora settimanale, verrà riconosciuta, nel mese di competenza, una maggiorazione retributiva omnicomprensiva, corrispondente alla maggiorazione per lavoro straordinario prevista del CCNL Terziario applicato.

A decorrere dal mese di gennaio 2023 nel caso si verificasse la necessità di richiesta da parte di Bosmal di prestazioni di lavoro eccedenti le 40ore settimanali, e non ci fosse ancora capienza di ore nella "banca ore a debito" potrà essere creata la "banca ore a credito", da cui si attingerà per coprire eventuali ore di "fermo veicolo" con relativa "messa in libertà delle maestranze". Inoltre, nel caso in cui non sia stata possibile la compensazione Bosmal provvederà a liquidare le ore residue, con la retribuzione del mese di giugno dell'anno successivo alla maturazione (es. per il primo anno di "sperimentazione" con la mensilità di giugno 2024). In caso straordinario, su richiesta del lavoratore, esclusivamente nel caso di esaurimento degli istituti di ferie/ permessi annuali, potranno essere fruite le eventuali ore "a credito".

Si precisa che in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, verranno effettuate le dovute compensazioni sulle spettanze di fine rapporto.

Le parti convengono già sin d'ora di incontrarsi, previa richiesta della O.S. interessata, entro il mese di settembre 2023 per un monitoraggio dello strumento di gestione degli orari flessibile "sperimentale" individuato nel presente articolo.

Art. 4 - Assistenza sanitaria Integrativa

A partire dal 01/01/2023 l'azienda verserà, per tutti i lavoratori in forza in azienda, il contributo previsto per il Fondo Sanitario denominato "*Fondo EST*" previsto dal CCNL applicato "*Terziario-Commercio*"

Le parti prendono atto che la copertura sanitaria integrativa, è garantita ai lavoratori senza soluzione di continuità.

Art. 5 - Trattamenti normativi e retributivi Contrattuali

I trattamenti contrattuali e retributivi previsti dal CCNL "*Metalmeccanico Industria*", a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, non saranno in alcun modo cumulabili con i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL *Terziario*; in altre parole i trattamenti contrattuali e retributivi previsti dal CCNL "*Industria Metalmeccanica* ", a partire dall'01/01/2023, verranno totalmente meno in quanto annullati e sostituiti dai trattamenti corrispondenti previsti dal CCNL "*Terziario-Commercio*".

Art. 6 – Decorrenza e disposizioni finali

Il presente accordo di armonizzazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2023 ed è stato presentato dalla oS interessata ed approvato dai lavoratori durante l'assemblea sindacale tenutasi Martedì 13 dicembre 2022.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo di armonizzazione, si fa completo rinvio a quanto previsto dal CCNL "Terziario-Commercio" e dalla normativa vigente.

LCS in Torino il 16 dicembre 2022

BOSMAL ITALIA S.R.L.
a socio unico
Via Bardonecchia 185
10141 Torino (TO), Italia
P.IVA/C.F. 10917750019

Per BOSMAL SRL 

Per API Torino 



Per FISASCAT - CISL 

